



COMUNE DI CESSAPALOMBO

Provincia di Macerata

Comune decorato di Croce al Valor Militare

62020 Via Mazzini, 3 - ☎ 0733.907132 - 📠 0733.907096 - C.F./P.Iva 00242710432

web: www.comune.cessapalombo.mc.it e-mail: comune@cessapalombo.sinp.net pec: comune.cessapalombo.mc@legalmail.it

INFORMATIVA AI CONTRIBUENTI DEI PRINCIPALI TRIBUTI COMUNALI

ANNO 2014

TASI

(tributo per i servizi indivisibili) – aliquote approvate con Delibera C.C. n. 15 del 9.9.2014

Per l'anno 2014 le aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili – TASI -, sono le seguenti:

- aliquota zero per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
- aliquota 2 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/2, A/3, A4, A5, A6 e A/7 e relative pertinenze); **Codice Tributo TASI: 3958**
- aliquota 1 per mille per tutti le altre tipologie di immobili;
di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (10%) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Pagamento: acconto (50%) 16.10.2014 - saldo 16.12.2014

(con F24 a cura dei contribuenti)

Codice Catastale Comune Cessapalombo: C582

IMU

(imposta municipale propria) – aliquote approvate con Delibera C.C. n. 23 del 30.9.2014

Per l'anno 2014 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria – IMU -, sono le seguenti:

- **Abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 4,00‰** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7);
- **Altri fabbricati comprese aree edificabili: aliquota 8,60‰** (per tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, precisando che ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge n. 147/2013, l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 557 del 1993);

Agevolazioni (Art. 6.B Del Regolamento IUC)

“1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:

a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato. ”

Riduzioni (Art. 7.B Del Regolamento IUC)

“1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.

3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett.b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC."

3) **Di dare atto** che alle suddette aliquote dovranno applicarsi le detrazioni, agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni di legge preso atto che il Comune di Cessapalombo ricade in zona montana.

Pagamento: acconto 16.06.2014 - saldo 16.12.2014 (con F24 a cura dei contribuenti)

Codici Tributo IMU:

Abitazione principale e relative pertinenze: 3912 (4,00 per mille)

Immobili uso produttivo categoria catastale D: 3925 (quota Stato 7,60 per mille)

Immobili uso produttivo categoria catastale D: 3930 (quota Comune 1,00 per mille)

Aree fabbricabili: 3916 (8,60 per mille)

Per tutti gli altri immobili: 3918 (8,60 per mille)

T A R I

(tassa sui rifiuti) – tariffe approvate con Delibera C.C. n. 22 del 30.9.2014

Le tariffe per l'anno 2014 sono state approvate in base a quanto previsto dai commi - dal 639 al 704 - dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che, nell'ambito della disciplina della Imposta Unica Comunale - IUC -, contengono gli elementi caratterizzanti della specifica fattispecie della nuova Tassa Comunale sui Rifiuti – TARI – (in sostituzione del vecchio tributo TARSU).

Il saldo della **TARI** per l'anno 2014, detratte le due rate di acconto già inviate, dovrà essere effettuato entro

il 16 Dicembre 2014

mediante modello F24 precompilato dal Comune ed inviato ai contribuenti.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

tariffa approvata con Delibera C.C. n. 24 del 30.9.2014

Per l'anno 2014 l'aliquota vigente dell'Addizionale Comunale all'IRPEF viene confermata nella misura unica dello **0,70%**.